

Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura

Edizione: 01.05.2017

I. Ambito di validità, esclusione della validità di condizioni di contratto divergenti

- 1° Valgono esclusivamente le nostre Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura. Esse valgono anche per tutte le attività commerciali e per le prestazioni accessorie future, come istruzioni tecniche, informazioni o affini, nonché per tutte le iniziative di contatto di natura commerciale nei confronti del cliente, come ad esempio l'apertura di trattative contrattuali o l'avvio di un contratto, anche se ciò non viene di nuovo espressamente concordato, o anche se a ciò non si fa di nuovo espressamente riferimento.
- 2° Se in casi particolari venissero a sussistere anche rapporti debitori verso persone che non dovessero diventare esse stesse partner contrattuali, valgono in ogni caso anche nei confronti di terzi le disposizioni in materia di responsabilità delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura, nella misura in cui esse siano state considerate nei confronti dei terzi al momento della sussistenza del rapporto debitorio. Ciò vale soprattutto nel caso in cui i terzi in questione al momento della sussistenza del rapporto debitorio siano venuti a conoscenza o conoscevano già le Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura.
- 3° Eventuali condizioni del cliente divergenti o contrastanti rispetto alle nostre Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura non sono da noi riconosciute e non sono da noi con ciò ritenute valide. Accordi presi in precedenza o versioni precedenti delle nostre Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura sono annullati e sostituiti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura.

II. Conclusione del contratto, oggetto ed entità della fornitura, divieto di cessione

- 1° Le nostre offerte vengono redatte gratuitamente e non sono vincolanti. Il contratto si intende stipulato con l'accettazione dell'ordine del cliente o con l'inizio dell'esecuzione dell'ordine da parte nostra.
- 2° Per quanto concerne l'entità della fornitura, fa fede la nostra offerta scritta risp. la nostra conferma d'ordine. Eventuali accordi verbali collaterali e modifiche necessitano della nostra conferma scritta. Lo stesso vale per ogni eventuale accordo riguardo ad una particolare qualità dell'oggetto di fornitura. Noi siamo tenuti ad esibire certificati di prova o attestati di collaudo di terzi soltanto se ciò era stato espressamente concordato.
- 3° Le informazioni, i disegni, le illustrazioni, i dati tecnici, le indicazioni di pesi, misure e potenza riportati nei prospetti informativi, negli annunci, nei listini prezzi o in altri documenti rappresentano valori puramente approssimativi, fatto salvo nel caso in cui siano stati espressamente definiti vincolanti.
- 4° Il cliente non è autorizzato, senza la nostra approvazione, a cedere o a trasferire a terzi eventuali diritti o pretese accampati contro di noi derivanti dal legame commerciale. Lo stesso vale per i diritti e le pretese generatesi nei nostri confronti direttamente in virtù della legge.
- 5° Per la vendita degli autoveicoli che sono stati dotati di allestimento speciale, valgono, in modo complementare le condizioni per l'esecuzione di lavori su autoveicoli, rimorchi, gruppi componenti e relativi particolari. Ciò vale di conseguenza per la vendita di carrozzine sulle quali sono stati eseguiti lavori di riallestimento.

III. Pagamento, compensazione e diritti di ritenzione

- 1° Le nostre fatture hanno un termine di pagamento con scadenza immediata. Altre modalità di pagamento vengono accettate solo previo specifico accordo e solo ai fini di adempimento, calcolando tutte le spese di sconto e di incasso con scadenza di pagamento immediata.
- 2° In caso di pagamenti arretrati, siamo autorizzati a subordinare l'esecuzione di ulteriori forniture al completo pagamento di tali arretrati.
- 3° Siamo inoltre autorizzati a rifiutare la concessione delle nostre prestazioni nel caso in cui avessimo ragione di temere che, a seguito dell'insorgere di una condizione sfavorevole successivamente alla stipula del contratto, non sia per noi garantito l'ottenimento completo e puntuale della controprestazione del nostro cliente, a meno che il cliente effettui tale controprestazione o ne fornisca sufficiente garanzia. Ciò vale in particolare nel caso in cui la nostra assicurazione sul credito rifiuti, successivamente alla stipula del contratto, di assicurare il prezzo d'acquisto in relazione al pagamento dell'oggetto di fornitura per motivi di solvibilità del cliente, oppure nel caso in cui venissimo a conoscenza di misure di esecuzione forzata e/o di protesto di assegni o di effetti nei confronti del cliente.

- 4° E' esclusa qualsiasi compensazione a fronte di controrivendicazioni del cliente considerate controverse, prive di forza giuridica e non dichiarate esigibili. Se il cliente con la stipula del contratto agisce nell'esercizio delle proprie attività commerciali o di professione autonoma, eventuali denunce di vizi della cosa venduta non influiscono né sull'obbligo di pagamento né sulla relativa scadenza, pertanto il cliente rinuncia a far valere il diritto di rifiuto di prestazione o il diritto di ritenzione, fatto salvo il caso in cui sussistano gravi violazioni contrattuali imputabili a noi, ai nostri rappresentanti legali o ai nostri ausiliari o in cui le controrivendicazioni del cliente alla base del diritto di rifiuto di prestazione o del diritto di ritenzione siano incontroverse, abbiano forza giuridica e siano dichiarate esigibili.

IV. Termine di consegna, consegne parziali, collaudo, mora del creditore, ritardata consegna

- 1° Il termine di consegna concordato ha inizio di principio con la stipula del contratto, ma in ogni caso non prima che siano stati recapitati da parte del cliente tutti i documenti, le autorizzazioni o i pagamenti anticipati eventualmente concordati. Il termine di consegna si intende rispettato se l'oggetto di fornitura ha lasciato gli stabilimenti entro la relativa data di scadenza oppure se il cliente viene avvisato che la merce è pronta per la spedizione, qualora la consegna non possa essere effettuata per motivi imputabili al cliente.
- 2° Il termine di consegna può essere adeguatamente prolungato per cause di forza maggiore o a seguito del verificarsi di eventi eccezionali imprevedibili, come sommosse, scioperi, serrate, incendi, sequestri, embargo o limiti imposti dalle autorità sui consumi energetici, nonché erronea e/o non tempestiva consegna da parte dei subfornitori, nella misura in cui tali eventi non siano imputabili a noi, non abbiano potuto essere da noi evitati nonostante l'attenzione prestata in modo consono alle circostanze del caso e abbiano influito sul puntuale adempimento del contratto. Nel caso in cui, a seguito di tali circostanze avverse, il termine di consegna venisse posticipato in modo eccessivo ed inadeguato, il cliente è autorizzato, alla scadenza di un secondo termine da questi ragionevolmente fissato, a recedere dal contratto, oppure, qualora il cliente fosse interessato ad una consegna parziale, a recedere dalla parte di contratto che non ha trovato adempimento.
- 3° Sono ammesse consegne parziali e consegne anticipate rispetto alla scadenza concordata, nella misura in cui ciò non comprometta in modo inaccettabile interessi contrari del cliente.
- 4° Il cliente ha l'obbligo di accettare l'oggetto d'acquisto entro una settimana dall'inoltro dell'avviso della sua disponibilità presso la sede del venditore. In caso di mancata accettazione, il venditore ha facoltà di far valere i propri diritti di legge. Una volta che il cliente accetta il recapito dell'oggetto di fornitura, questo avviene a sue spese e a proprio rischio. Resta valida la responsabilità per colpa.
- 5° Nel caso in cui il venditore richiedesse un risarcimento dei danni per mancata accettazione, questo ammonta al 10% del prezzo d'acquisto. Al cliente viene espressamente consentito di comprovare che non è stato causato alcun danno, oppure che il danno in questione è sostanzialmente inferiore alla quota indicata al comma precedente.

V. Trasferimento del rischio, spedizione, imballaggio

- 1° Le nostre consegne vengono effettuate franco fabbrica.
- 2° Il rischio in tutti i casi – incluso il sequestro – anche per le consegne con spese di trasporto pagate con consegna diretta dell'oggetto di fornitura alla persona addetta al trasporto, viene trasferito al cliente, se il cliente è un imprenditore e agisce con la stipula del contratto nell'esercizio delle proprie attività commerciali o di professione autonoma. Ciò vale anche se il trasporto è eseguito o è fatto eseguire direttamente da noi, anche nel caso in cui effettuiamo la spedizione o il recapito a nostre spese. Se la consegna viene ritardata per motivi attribuibili alla persona del cliente, il rischio viene trasferito al cliente già con la comunicazione di merce pronta per la spedizione, se il cliente è un imprenditore e agisce con la stipula del contratto nell'esercizio delle proprie attività commerciali o di professione autonoma. Su richiesta del cliente, la merce da spedire può essere assicurata a sue spese contro i danni da trasporto.

VI. Riserva di proprietà

- 1° Ci riserviamo di far valere il diritto di riserva di proprietà sull'oggetto di fornitura fino alla completa estinzione di tutti i crediti derivanti dal presente contratto, inclusi quelli costituiti a mezzo di assegni ed effetti, nonché tutti i diritti di regresso soggetti alla legge su assegni ed effetti derivanti da pagamenti avvenuti a mezzo assegno o effetto. In caso di pagamenti effettuati a mezzo assegno-effetto, ci riserviamo il diritto di proprietà sull'oggetto di fornitura fino all'estinzione del rischio di regresso degli effetti da noi emessi. Se il cliente alla stipula dei contratti alla base dei nostri crediti agisce nell'esercizio delle proprie attività commerciali o di professione autonoma, ci riserviamo il diritto di riserva di proprietà sull'oggetto di fornitura fino all'estinzione di tutti i crediti aperti nei confronti del cliente.
- 2° L'eventuale rielaborazione o ristrutturazione dell'oggetto di fornitura da parte del cliente avviene senza che per noi sussistano obblighi di qualsiasi natura. Se il cliente unisce, mischia, integra od elabora l'oggetto di fornitura insieme ad altre merci, diventiamo di fatto comproprietari della merce da ciò risultante.
- 3° La quota di tale comproprietà è determinata secondo il rapporto tra valore fatturato dell'oggetto di fornitura e valore della nuova merce risultante. L'unione, il mescolamento, l'integrazione o l'elaborazione dell'oggetto di fornitura è autorizzato nelle ordinarie procedure di attività, a patto che rimangano per noi garantiti i diritti cautelativi di cui sopra.
- 4° Il cliente può vendere gli oggetti e quelli da essi derivanti conformemente al precedente par. 2 (di seguito denominati per motivi riassuntivi Merce in riserva di proprietà) nell'ambito degli ordinari traffici commerciali, a patto che garantisca il prolungamento della riserva di proprietà (Cessione di crediti ai sensi del successivo par. 5). Non sono ammessi provvedimenti diversi, in particolare ipoteche, affitto, noleggjo o trasferimento di proprietà cautelativo.
- 5° Con ciò, il cliente cede a noi i crediti maturati o ancora in fase di maturazione derivanti dalla vendita, dall'installazione o da qualsivoglia impiego della merce in riserva di proprietà, e da parte nostra accettiamo tale cessione. Se la merce in riserva di proprietà è stata di nostra comproprietà, la cessione comprende soltanto la quota di crediti corrispondente alla quota di comproprietà.
- 6° Il cliente è autorizzato alla riscossione dei crediti ceduti solo nell'ambito dei traffici commerciali ordinari e solo salvo revoca. La revoca può avere luogo se il cliente non adempie in modo regolamentare ai propri obblighi ai sensi del presente contratto. In tal caso, il cliente, su nostra richiesta, è tenuto ad informare il debitore riguardo a tale cessione. Noi siamo parimenti autorizzati a dichiarare la riserva di proprietà prolungata nei confronti del cliente del nostro cliente.
- 7° L'autorizzazione del cliente a disporre della merce in riserva di proprietà nonché ad effettuarne l'elaborazione, l'unione, il mescolamento, l'integrazione, oltre che a riscuotere i crediti ceduti, si annulla in caso di inosservanza dei termini di pagamento, in caso di provvedimenti non autorizzati, assegni od effetti protestati, per sopraggiunta insolvenza o forte indebitamento del cliente, in caso di sospensione dei pagamenti così come in caso di richiesta di procedura fallimentare da parte del cliente, di apertura di procedura fallimentare o di mancata apertura della stessa per mancanza di massa patrimoniale. In tutti questi casi, noi siamo autorizzati a prendere possesso della merce in riserva di proprietà senza stabilire delle proroghe e senza espressa dichiarazione di recesso, mentre il cliente ha l'obbligo di restituzione immediata.
- 8° Se il valore delle garanzie a noi fornite superano complessivamente di oltre il 20% i crediti assicurati, su richiesta del cliente abbiamo l'obbligo di sbloccare a nostra discrezione le garanzie in eccedenza.
- 9° Eventuali interventi previsti o messi in atto da terzi sulla merce in riserva di proprietà o sui crediti ceduti, devono esserci tempestivamente comunicati per iscritto dal cliente, con consegna della documentazione necessaria per permetterci di intervenire. I costi di intervento, che comprendono anche eventuali spese processuali, nell'ambito del rapporto intrinseco tra noi e il cliente, saranno a carico di quest'ultimo.

VII. Garanzia

- 1° Se il cliente è un commerciante, è tenuto a controllare la merce immediatamente al suo ricevimento – soprattutto per individuare eventuali danni, difetti, per verificare pesi e misure. I difetti evidenti riscontrati sulla merce fornita devono essere comunicati dal cliente immediatamente dopo il ricevimento della fornitura. Anche eventuali difetti non particolarmente evidenti devono essere comunicati tempestivamente a noi subito dopo il loro riconoscimento. Nel caso in cui il cliente tralasciasse di denunciare il difetto entro il termine massimo di 7 giorni, la merce fornita sarà considerata accettata anche in presenza di difetti.
- 2° Se il cliente è un consumatore ai sensi del Codice Civile Tedesco BGB e in caso di fornitura di un bene mobile (acquisto di beni di consumo), può richiedere ai sensi delle normative di legge un successivo adempimento, una riduzione di prezzo o il recesso dal contratto. Le rivendicazioni cadono in prescrizione 2 anni dopo l'inizio del termine di prescrizione stabilito dalla legge per la fornitura di beni nuovi. In caso di fornitura di beni usati, le rivendicazioni cadono in prescrizione 1 anno dopo l'inizio del termine di prescrizione stabilito dalla legge. La rivendicazione di risarcimento del danno per negligenza lieve che non rappresenti una violazione di uno degli obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali) è inconsistente nel caso in cui non sussista pericolo per la vita, per l'incolumità fisica e per la salute. La rivendicazione di risarcimento del danno per prestazione non fornita, fornita in modo tardivo o incompleto, cade in prescrizione entro un anno dall'inizio del termine di prescrizione stabilito dalla legge.
- 3° Se il cliente è un imprenditore ai sensi del Codice Civile Tedesco BGB e viene fornito un bene usato, è esclusa qualsiasi garanzia per difetto.
- 4° In tutti gli altri casi, la rivendicazione di adempimento successivo, riduzione di prezzo, recesso dal contratto e risarcimento del danno è ritenuta consistente soltanto in base alle seguenti disposizioni:

se il bene fornito non presenta la qualità concordata o se sussiste un vizio oggettivo ai sensi del § 434 par. 1 comma 2 del Codice Civile Tedesco BGB in caso di reclamo inoltrato entro i termini, ci concediamo a nostra discrezione un periodo di 1 anno per eliminare il vizio o per effettuare la fornitura di un bene privo di vizi (adempimento successivo). Se la nostra fornitura è costituita da parti che abbiamo acquistato da terzi, siamo autorizzati, invece di provvedere ad un adempimento successivo, a cedere al cliente le nostre richieste di adempimento nei confronti dei nostri fornitori.

Nel caso in cui sia stato da noi compiuto un secondo tentativo per eliminare il difetto o un primo tentativo di adempimento successivo su un bene difettoso e se il difetto non è stato comunque eliminato, il cliente, invece di richiedere l'eliminazione del difetto o la fornitura di un bene privo di difetti, può richiedere una riduzione di prezzo o, previa determinazione di un termine adeguato, l'annullamento del contratto con noi stipulato. Le rivendicazioni nei confronti del nostro fornitore cedute al cliente, incluse eventuali ulteriori rivendicazioni da ciò derivanti devono essere in questo caso nuovamente cedute a noi.

- 5° Le suddette regole, dal par. 3 al par. 4 non trovano applicazione nel caso in cui noi abbiamo tenuto nascosto il difetto agendo in malafede, se abbiamo acquisito una garanzia in relazione alla qualità dell'oggetto di fornitura oppure abbiamo venduto un bene mobile ad un consumatore privato. Lo stesso vale per le richieste del cliente secondo il § 478 del Codice Civile Tedesco BGB, non però per le richieste di risarcimento danni del cliente; a tale riguardo restano valide le limitazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4, nonché le disposizioni menzionate di seguito al punto VIII.

VIII. Responsabilità

Se la nostra prestazione in scadenza di pagamento viene corrisposta in ritardo o in modo incompleto, il cliente potrà richiedere un risarcimento danni soltanto:

- a) per danni derivanti da pericolo per la vita, per l'incolumità fisica o per la salute, attribuibili alla nostra violazione degli obblighi a seguito di dolo o negligenza oppure ad una violazione degli obblighi a seguito di dolo o negligenza da parte di un nostro rappresentante legale o di un nostro ausiliario.
- b) per altri danni derivanti da una violazione degli obblighi per dolo o grave negligenza da parte nostra o per dolo o grave negligenza da parte di uno dei nostri legali rappresentanti, dirigenti o ausiliari oppure da una violazione per dolo o negligenza degli obblighi contrattuali fondamentali (obblighi cardinali) da parte di uno dei nostri legali rappresentanti, dirigenti o ausiliari. Obblighi contrattuali fondamentali (obblighi cardinali) sono obblighi il cui adempimento permette la regolare esecuzione del contratto e nel cui rispetto confida regolarmente il cliente.

- c) per danni che rientrano nell'ambito del mantenimento di una delle garanzie da noi fornite o di una garanzia di qualità o durata, o per danni per i quali noi necessariamente rispondiamo ai sensi di legge.

Resta invariata la responsabilità per comportamento in malafede.

In caso di semplice violazione per negligenza di un obbligo contrattuale fondamentale, la responsabilità è limitata in modo proporzionale al danno tipicamente prevedibile. Sono esclusi da ciò i danni che comportano rischi per la vita, per l'incolumità fisica o per la salute.

In assenza di disposizioni discordanti con le presenti condizioni, sono escluse tutte le richieste del cliente in merito ad un risarcimento dei danni di qualsivoglia tipologia, in particolare per danni non direttamente riscontrabili sull'oggetto di fornitura e in caso di richieste che implicano atti illeciti. Ciò vale anche per le richieste a carico e nei confronti dei nostri ausiliari. La limitazione della responsabilità non è altresì applicabile nel caso in cui a carico nostro o dei nostri ausiliari sia imputato dolo o grave negligenza. Se per l'avvio o la gestione del rapporto debitorio tra le parti viene incaricata o coinvolta una terza persona, le limitazioni della garanzia e della responsabilità sopra elencate valgono anche nei confronti di terzi.

IX. Responsabilità di prodotto

Se negli Stati dove il cliente rivenderà i nostri prodotti sono in vigore norme sulla garanzia e sulla responsabilità di prodotto più severe o divergenti dal Diritto Tedesco, il cliente è tenuto ad informarci in sede di ordinazione. In tal caso abbiamo il diritto di annullare il contratto entro il termine di un mese. Se il cliente tralascia di fornire questa informazione, noi siamo autorizzati ad annullare il contratto entro un mese dalla data in cui siamo venuti a conoscenza della posizione giuridica in questione. Il cliente, nell'ultimo caso, ha l'obbligo di esonerarci dalle pretese di terzi che vanno oltre al nostro obbligo di fornire prestazioni in condizioni di responsabilità di prodotto comparabili a quelle vigenti in Germania. Ciò vale anche nel caso in cui restiamo legati al contratto.

X. Risoluzione di controversie dei consumatori (VSBG)

Ai sensi della Legge sulle procedure di risoluzione di controversie dei consumatori (VSBG), non partecipiamo a una procedura di risoluzione delle controversie di fronte all'Organo di conciliazione dei consumatori.

XI. Disposizioni finali

- 1° Luogo di adempimento e Foro competente per qualsiasi controversia tra le parti derivanti dal rapporto contrattuale (incluse rivendicazioni per assegni ed effetti) è il Tribunale di Pfronstetten – 72539 Aichelau, Germania, se il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico oppure se il cliente non dispone di Foro competente generale sito nella Repubblica Federale Tedesca o il suo Foro competente sia dislocato all'estero. Siamo altresì autorizzati ad agire in giudizio nel Tribunale competente presso la sede del cliente.
- 2° Il cliente è a conoscenza che i dati risultanti dal traffico commerciale, anche dati personali, vengono memorizzati ed elaborati nell'ambito delle esigenze commerciali e devono essere trasmessi a terzi. Il cliente acconsente a tale acquisizione ed elaborazione dei dati.
- 3° Nel caso in cui una clausola delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e di Pagamento o una clausola nell'ambito di altri accordi fosse o diventasse nulla, ciò non compromette la validità e l'efficacia di tutte le restanti clausole o dei restanti accordi.
- 4° Per tutti i rapporti contrattuali e giuridici nei confronti dei nostri clienti, vige esclusivamente il Diritto Tedesco ad esclusione delle Convenzioni delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale (CISG).